



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N.557/RS/01.34/0754

Roma li, 7 marzo 2005

- OGGETTO: 1) Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193 di introduzione del:
"Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle
forze di polizia e delle forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29
marzo 2001, n. 86".
- 2) Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 di
"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di
polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-
2005".
- 3) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 di
"Recepimento dell'accordo sindacale del provvedimento di
concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare".
Riflessi pensionistici e previdenziali.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE STULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
AL PATTO AFFILIATIVO SLAP-ANFP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA FEDERAZIONE SINDACALE DI POLIZIA	= ROMA =
ALLA FEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= ROMA =


Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unita circolare, concernente l'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio
Monetti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA



01/34
DF54

Pos. n. 333-H/C23

Roma 28/02/05

ALL'	UFFICIO I°- AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
ALL'	UFFICIO II°-ORDINAMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'	UFFICIO III°- CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>
AL	SERVIZIO CONCORSI	<u>SEDE</u>
AL	SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI E ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AL	SERVIZIO SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI E AGENTI	<u>SEDE</u>
AL	SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AL	SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E SPESE VARIE	<u>SEDE</u>
→ ALL'	ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI	<u>SEDE</u>

- OGGETTO**
- 1) Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193 di introduzione del : "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86."
 - 2) Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 di "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005."
 - 3) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 di "Recepimento dell'accordo sindacale del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare."

Riflessi pensionistici e previdenziali.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si trasmette l'unita circolare, in oggetto indicata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(dott. G. Di Rosso)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Pos. n. 333/H C23

Roma. 14 FEB. 2005

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIGG.	DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R.O.M.A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Posizione n. 333/H C23

- OGGETTO
- 1) Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193 di introduzione del : "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86."
 - 2) Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 di "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005."
 - 3) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 di "Recepimento dell'accordo sindacale del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare."

Riflessi pensionistici e previdenziali.

PREMESSA

L'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.86, ha conferito al Governo la delega per modificare la disciplina dei trattamenti stipendiali al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, con esclusione del personale dirigente, attraverso iniziative di razionalizzazione delle retribuzioni che prevedono la sostituzione del sistema dei livelli stipendiali, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni con quello dei parametri di stipendio, fissati in relazione alla qualifica o al grado rivestito.

La necessità dell'attribuzione della delega è stata dettata da esigenze di semplificazione del sistema stipendiale vigente caratterizzato da numerose posizioni diversificate e non coerenti rispetto all'assetto ordinamentale.

Con il Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003, è stato quindi introdotto il nuovo

sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze Armate a decorrere dall'1/1/2005.

Nella fase transitoria, per gli anni 2003 e 2004, per effetto dell'articolo 5 del citato Decreto Legislativo 193/03, al personale in servizio, sono state corrisposte delle anticipazioni stipendiali secondo le modalità illustrate dalla circolare telegrafica del Servizio Trattamento Economico del Personale n. 333/G.C.D.I/N 13/03 del 19 marzo 2003.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, inoltre, nel recepire "l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005", ha fissato le nuove attribuzioni economiche per il periodo sopraindicato e, considerata la contemporaneità dell'entrata in vigore (1/1/2005) del nuovo sistema dei parametri stipendiali, ha rideterminato gli stipendi parametrici già fissati con il Decreto Legislativo n. 193/03.

Ciò premesso si forniscono le seguenti istruzioni per ciò che riguarda i riflessi conseguenti sui trattamenti pensionistici e previdenziali.

1) DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2003, N. 193 DI INTRODUZIONE DEL :
"Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86."

—L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo in esame, che riguarda il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione di quello dirigente.

E' pertanto escluso dal nuovo sistema parametrico il personale direttivo con il trattamento stipendiale dirigenziale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

—L'articolo 2 prevede, a decorrere dall'1/1/2005, l'attribuzione dei parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al D. Leg.vo 193/03 e la soppressione dei livelli stipendiali (si riportano nell' ALLEGATO A i 19 parametri individuati per il personale della Polizia di Stato).

Da detta data sono determinati i punti di parametro per ogni nuova posizione ed è stato individuato il valore del punto di parametro in euro annui lordi 149,15 (articolo 2 comma 4). Dal prodotto tra detto valore e i punti di parametro individuati per ogni posizione scaturisce il trattamento economico stipendiale.

Il citato articolo 2 prevede inoltre al comma 5 che, fermi restando i parametri indicati nello stesso decreto, per i miglioramenti stipendiali previsti in occasione dei rinnovi contrattuali dovrà essere aumentato il valore del punto di parametro.

Infatti, con il D.P.R. 5 novembre 2004, n.301, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004, è stato previsto l'aumento del punto parametrico ad euro annui lordi 154,50.

—L'articolo 3 comma 1 prevede che, a decorrere dall'1/1/2005, nel nuovo stipendio basato sul sistema dei parametri (cd. stipendio parametrico), confluiscono gli importi dell'indennità integrativa speciale, degli scatti di qualifica, degli scatti aggiuntivi previsti dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, degli emolumenti pensionabili di cui al citato D.Leg.vo 53/01, dell'articolo 1 commi 1 e 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, nonché dell'articolo 3 comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85 nella misura stabilita dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 53/01.

Il comma 2 dispone tuttavia che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio parametrico a decorrere dall'1/1/2005, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni e dell'applicazione dell'articolo 2 comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In buona sostanza da detta data l'indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta nelle misure in godimento nei livelli retributivi di provenienza (riassunte nell'ALLEGATO B) come singola voce della retribuzione ed è conglobata nello stipendio parametrico.

Non confluiscono nello stipendio parametrico la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli sopra indicati per il personale della Polizia di Stato e previsti alla Tabella 3 allegata al D.Leg.vo 193/03.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 suddetto, gli stipendi parametrici di cui al comma 1 dell'articolo 3 in esame, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi le ritenute in conto entrate INPDAP e sui contributi di riscatto (punto 5).

Il comma 6 prevede inoltre, dall'1/1/2005, la corrispondenza di un assegno personale a quei dipendenti che accedono a qualifiche di ruoli diversi per i quali è fissato un parametro inferiore a quello in godimento.

Detto assegno, che verrà riassorbito all'atto della promozione alla qualifica superiore, è utile ai fini della determinazione della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (e assoggettabile, quindi, all'aumento del 18%) e ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

-L'articolo 4 prevede che la quota parte del valore degli scatti di qualifica e aggiuntivi eventualmente in godimento alla data dell'1/1/2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluirà nella medesima.

-L'articolo 5 stabilisce un sistema di anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali da corrispondere, in aggiunta al trattamento economico in godimento, al personale in servizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

al 1/1/2003 e 1/1/2004, senza effetti sugli scatti attribuiti e da attribuire, nelle misure previste, per il personale della Polizia di Stato, rispettivamente dalle tabelle A1 e B1 allegate al Decreto Legislativo 193/03.

Gli importi delle suddette anticipazioni sono utili ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e dell'indennità di buonuscita per il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 /2004.

1a) EFFETTI PENSIONISTICI

Per quanto sopra esposto, in applicazione del disposto di cui all'articolo 3 comma 5 del D.Leg.vo 193/03, i trattamenti pensionistici ordinari e privilegiati relativi alle cessazioni dal servizio intervenute a decorrere dal 2 gennaio 2005, (ultimo giorno di servizio 1/1/2005), dovranno essere determinati considerando i nuovi importi degli stipendi parametrici di cui alla Tab 3 del Decreto Legislativo 193/03, così come modificati dall'articolo 2 comma 2 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, tenendo tuttavia conto di quanto disposto dall'articolo 3, 2° comma del Decreto Legislativo 193/03.

Quest'ultima disposizione comporta che, nella determinazione della base pensionabile continua a non applicarsi la maggiorazione del 18%, di cui all'articolo 15 della legge n. 177/76, sull'importo dell'indennità integrativa speciale, anche se quest'ultimo è conglobato nello stipendio parametrico.

Conseguentemente, l'aumento del 18% di cui alla legge 177/76, dovrà essere determinato su:

- Stipendio parametrico al netto dell'importo dell'indennità integrativa speciale;
- Retribuzione individuale di anzianità nelle sue componenti (importo di cui all'articolo 3 del D. P. R. 10 aprile 1987, n.150, incremento alla Retribuzione individuale di anzianità previsto dall'articolo 3 del D.P. R. 5 giugno 1990, n.147.

eventuale quota parte degli scatti di qualifica e aggiuntivi di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 193/03, eventuali scatti di qualifica già inseriti nella Retribuzione Individuale di Anzianità ecc....)

- Eventuale assegno personale attribuito ai sensi dell'articolo 3 punto 6 del D. Leg. vo 193/03;
- Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n.539.

L'importo del 18% così ottenuto costituirà il termine di raffronto per stabilire, sia in sede di determinazione della Quota B di pensione (sistema retributivo e quota retributiva del sistema misto) sia per l'individuazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo del montante contributivo (quota contributiva del sistema misto e sistema contributivo pieno), l'eventuale quota eccedente da valorizzare a titolo di "emolumenti accessori", giusta articolo 2 comma 10 della legge 335/95.

Per quanto concerne la misura dell'indennità integrativa speciale da scorporare si ritiene, concordemente con le altre Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 193/03, che sia da individuare nella somma di I.I.S. relativa alla qualifica rivestita (individuata nella Tabella Allegato B).

Peraltro si è concordato con le Amministrazioni interessate che sarà provveduto ad inoltrare un apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica per avere la conferma della validità di tale interpretazione.

La questione sarà particolarmente seguita e qualora dovessero emergere mutamenti nell'indirizzo sopradescritto ne sarà data tempestiva comunicazione.

Nell'ipotesi di calcolo della pensione con il sistema retributivo si precisa che:

- nella determinazione della cd. Quota A, andrà scorporata dall'ultimo stipendio parametrico goduto la misura dell'indennità integrativa speciale prevista per la qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio;
- in sede di determinazione, invece, della cd. Quota B, per il calcolo della retribuzione media, dovrà scorporarsi dallo stipendio parametrico percepito dall'1/1/2005 in poi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

la misura dell'IIS corrispondente alle qualifiche rivestite da detta data. Sull'importo così ottenuto sarà quindi calcolato l'aumento del 18% di cui all'articolo 15 della legge 177/76 e, solo quest'ultima somma, sarà il termine di raffronto per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2 comma 10 della legge 335/95.

Il medesimo criterio dovrà applicarsi per la determinazione della retribuzione imponibile, base di calcolo del montante contributivo, per le quote di pensioni calcolate con il sistema contributivo.

E' evidente, peraltro, che gli importi dell'indennità integrativa speciale scorporati secondo i criteri sopra indicati dovranno essere valorizzati, ai fini pensionistici, con le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n.724.

1b) CALCOLO DEL BENEFICIO DEI SEI SCATTI DI STIPENDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N.165

L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 232, ha fornito l'interpretazione autentica sulle modalità di calcolo del beneficio dei sei scatti di stipendio istituito dall'articolo 6 bis della legge 20 novembre 1987, n. 472, prevedendo che gli stessi "sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 668/86....."

Ciò premesso il beneficio in esame, così come ridefinito dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/97, con l'introduzione del nuovo sistema parametrico si ritiene debba essere calcolato su:

- Stipendio parametrico, così come definito dall'articolo 3 comma 1 del Decreto legislativo 193/03;
- Retribuzione individuale di anzianità nelle sue componenti (importo di cui all'articolo 3 del D. P. R. 10 aprile 1987, n.150, incremento alla retribuzione

individuale di anzianità previsto dall'articolo 3 del D.P. R. 5 giugno 1990, n.147, eventuale quota parte degli scatti di qualifica e aggiuntivi di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 193/03, eventuali scatti di qualifica già inseriti nella retribuzione individuale di anzianità ecc....)

- Eventuale assegno personale attribuito ai sensi dell'articolo 3 punto 6 del D.Leg.vo 193/03.
- Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n.539

Per il personale che avrà il trattamento di quiescenza liquidato con il sistema misto o contributivo, la somma degli emolumenti sopra indicati sarà la base di calcolo per l'aumento figurativo del 15% da valorizzare per la determinazione del montante contributivo.

1c) EFFETTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA

Come già precisato dall'articolo 3 comma 5 del Decreto Legislativo 193/03, gli stipendi basati sul sistema dei parametri hanno effetto, tra l'altro, sull'indennità di buonuscita.

Poiché nello stipendio parametrico è confluita, ai sensi dell'articolo 3 punto 1 del D.Leg.vo 193/03, l'indennità integrativa speciale, dall'1/1/2005 la quota di stipendio corrispondente all'importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini dell'indennità di buonuscita nella misura dell'80% anziché del 60% così come era previsto dall'articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994, n. 87.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

1d) EQUO INDENNIZZO

L'articolo 3, 5° comma del D.leg.vo 193/03 ha previsto che gli stipendi parametrici hanno effetto anche sul beneficio dell'equo indennizzo.

Al riguardo va evidenziato che la determinazione della misura del predetto beneficio, già disciplinata dall'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n.312, è stata rivista dall'articolo 22, commi 27, 28, 30 e 31 della legge n. 23 dicembre 1994, n.724, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 119 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ciò premesso, è necessario che il Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, competente alla liquidazione del citato beneficio, conosca il parametro attribuito ai dipendenti con riferimento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, per le istanze presentate dopo l'1/1/2005.

A tal riguardo gli Uffici del Personale delle Questure, degli Istituti di Istruzione dei Reparti o comunque degli Uffici delle strutture periferiche della Polizia di Stato, competenti alla istruttoria delle pratiche di equo indennizzo e di indennità una tantum prevista dal D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, dovranno acquisire dall'Ufficio Amministrativo Contabile l'indicazione del parametro stipendiale dell'interessato alla data della presentazione della domanda di riconoscimento e comunicarlo, in sede di trasmissione della documentazione sanitaria ed amministrativa alla Divisione III del citato Servizio.

1e) ANTICIPAZIONI

E' opportuno precisare che gli importi delle anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali, così come espressamente previsto dall'articolo 5 comma 3 del D.leg.vo 193/03, sono utili ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29/4/1976, n. 177 e, quindi, sono soggetti all'aumento del 18%.

Gli importi relativi percepiti dagli interessati dovranno essere valorizzati in quota A, (limitatamente alle cessazioni intervenute negli anni 2003 e 2004), nella misura percepita nell'anno del collocamento a riposo; parimenti, per la determinazione della retribuzione media dovranno essere considerati gli importi corrisposti che aumenteranno la retribuzione del mese di fruizione.

Non si ritiene infine, che le anticipazioni stipendiali possano essere considerate nel calcolo dei sei scatti di stipendio. Infatti, come indicato ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 in esame, le suddette anticipazioni, corrisposte per gli anni 2003 e 2004 in aggiunta al trattamento economico in godimento sono senza effetti ai fini degli "scatti eventualmente attribuiti o da attribuire".

2) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 NOVEMBRE 2004, N. 301 di "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005".

L'articolo 1 stabilisce l'area di applicazione che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva e la durata del contratto che, per gli aspetti retributivi, è valido per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31/12/2005.

Ai fini pensionistici è applicabile al personale collocato in quiescenza dal 2 gennaio 2004.

L'articolo 2 stabilisce le nuove misure stipendiali spettanti al personale della Polizia di Stato.

Il punto 1 individua gli incrementi stipendiali spettanti dal 1 gennaio 2004 al personale della Polizia di Stato, secondo i rispettivi livelli retributivi di inquadramento dal V° al IX° (Vedi tabella Allegato C).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al punto 2 è invece rideterminato, con decorrenza 1/1/2005, il valore del punto parametrico (stabilito dall'articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo 193/03 in euro 149,15) in euro annui lordi 154.50.

Viene quindi individuato, sempre dall'1/1/2005, il trattamento stipendiale del personale della Polizia di Stato, che era stato già determinato nella Tabella 3 allegata al citato D.leg.vo 193/03 (Vedi tabella Allegato D).

Al punto 4 è confermata la disposizione prevista dall'articolo 3 comma 2 del D.leg.vo 193/03, ovvero che il conglobamento nel trattamento stipendiale dell'importo relativo all'indennità integrativa speciale non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e dell'applicazione dell'articolo 2 comma 10 della legge n. 335/95.

Al riguardo si confermano quindi le osservazioni e le modalità operative indicate al al paragrafo 1, lettera a.

L'articolo 3 al punto 1 prevede gli effetti dei nuovi stipendi che si riflettono sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi le ritenute in conto entrate INPDAP e sui contributi di riscatto.

Al punto 2 viene stabilito che i benefici economici risultanti dall'applicazione del D.P.R. in esame sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del D.P.R. di cui si tratta.

In particolare, al punto 3 è previsto, per il personale cessato nel corso dell'anno 2004, che il trattamento pensionistico dovrà essere rideterminato dall'1/1/2005, applicando gli importi mensili lordi indicati nello stesso articolo, (riportati nella tabella allegato E, nella quale detti importi sono stati rapportati ad anno), in relazione alla qualifica rivestita nonché

alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al Decreto Legislativo 193/03, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.

Il punto 4 prevede che, al fine della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi dei benefici economici di cui al punto 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 193/03, che, a decorrere dall'1/1/2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

Detti incrementi contrattuali dovranno peraltro essere considerati per il ricalcolo del beneficio dei sei scatti di stipendio previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/97, giusta delibera della Sezione del Controllo della Corte dei Conti n. 130/95.

Con l'articolo 4 sono fissate le nuove misure dell'indennità mensile pensionabile dall'1/1/2004 e dall'1/1/2005 (tabella Allegato F).

Illustrati in breve sintesi gli aspetti pensionistici e previdenziali derivanti dalla applicazione delle nuove normative contrattuali, si ritiene opportuno ribadire che tutti i benefici contrattuali pensionabili (facenti o non facenti parte della base pensionabile), debbono essere corrisposti integralmente alle scadenze e nelle misure previste e concorrono a formare la pensione nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione dal 2/1/2004.

3) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 NOVEMBRE 2003, N. 348 di "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare".

L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 ha introdotto nuove norme in tema di assegno di funzione ampliando la sfera dei destinatari e rivalutando dall'1/1/2003 i relativi importi.

La materia è stata puntualmente illustrata, per la parte economica, dalla circolare telegrafica n. 333/G/C.D.L./n.22/04 del 20 gennaio 04 emessa dal Servizio Trattamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Economico e Spese Varie e, per la parte ordinamentale, dalla circolare n. 333.A/9807 B.6 del 1° marzo 2004 diramata dall'Ufficio II - Ordinamento.

Si ritiene, peraltro, opportuno precisare che, nella considerazione che il D.P.R. 348/2003, integra le disposizioni contenute nel D.P.R. 18 giugno 2002, N. 164, la norma di cui all'articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 164/02 si applica anche al beneficio dell'assegno di funzione.

Pertanto, a decorrere dall'1/1/2003, in sede di rideterminazione dei trattamenti di quiescenza, le nuove misure dell'assegno di funzione sono concesse anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione dal 2/01/02, purché ovviamente in possesso all'atto del pensionamento dei nuovi requisiti previsti dal D.P.R. 348/03.

Si segnala la rilevanza delle novità introdotte dalle normative esaminate con la presente circolare e si confida nella osservanza delle indicazioni fornite anche nella considerazione che la corretta e sollecita definizione delle pratiche di pensione ordinaria è presupposto indispensabile per la liquidazione delle pensioni privilegiate al personale invalido per causa di servizio.

Il Direttore Centrale

PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Decorrenza 1/1/2005

Direttivi	Parametri
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50
Commissario e qualifiche equiparate	139,00
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25

Ruolo Ispettori	Parametri
Ispettore Superiore SUPS Sostituto Commissario e qualifiche equiparate	139,00
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00
Ispettore-Capo e qualifiche equiparate	128,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75

Ruolo Sovrintendenti	Parametri
Sovrintendente Capo con 8 anni nella qualifica e qualifiche equiparate	122,50
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25

Ruolo degli Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate	Parametri
Assistente Capo con 8 anni nella qualifica e qualifiche equiparate	113,50
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50
Assistente e qualifiche equiparate	108,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50
Agente e qualifiche equiparate	101,25

CONGLOMAMENTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

Direttivi	Parametri	Livelli retributivi	Misure indennità integrativa speciale
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	IX	6.641,40
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	VIII	6.545,28
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	VII	6.545,28
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25	VII bis	6.495,48
Ruolo Ispettori			
Ispettore Superiore SUPS Sostituto Commissario e qualifiche equiparate	139,00	VII bis	6.495,48
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	VII bis	6.495,48
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	VII bis	6.495,48
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	VII	6.445,80
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	VI bis	6.408,48
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	VI	6.371,04
Ruolo Sovrintendenti			
Sovrintendente Capo con 8 anni nella qualifica e qualifiche equiparate	122,50	VI bis	6.408,48
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	VI bis	6.408,48
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	VI	6.371,04
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	VI	6.371,04
Ruolo Assistenti e Agenti			
Assistente Capo con 8 anni nella qualifica e qualifiche equiparate	113,50	V	6.317,88
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	V	6.317,88
Assistente e qualifiche equiparate	109,00	V	6.317,88
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	V	6.317,88
Agente e qualifiche equiparate	101,25	V	6.317,88

STIPENDI TABELLARI DAL 1 GENNAIO 2004
(Articolo 2 comma 1 D.P.R.5 novembre 2004, n.301)

Livelli retributivi	Valori stipendiali previsti dal D.P.R. 164/2002.	Incrementi annui lordi dall'1/1/2004	Stipendi tabellari annui lordi dall'1/1/2004 (Euro)
IX	14.437,25	406,79	14.844,14
VIII	12.643,32	370,32	13.013,64
VII bis	11.861,89	354,36	12.216,25
VII	11.082,86	338,28	11.421,14
VI bis	10.379,57	324,00	10.703,57
VI	9.675,07	309,72	9.984,79
V	8.776,59	291,36	9.067,95

TRATTAMENTO STIPENDIALE DALL'1/1/2005
(Articolo 2 punto 2 D.P.R. 5 novembre 2004, n.301)

<i>Qualifiche</i>	<i>Parametri</i>	<i>Stipendi annui lordi dall'1/1/2005(Euro)</i>
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00
Commissario Capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice Commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore Superiore SUPS Sostituto Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore Superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.655,88
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	18.926,25
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	120,25	18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.342,63
Assistente Capo con 8 anni nella qualifica e qualifiche equiparate	113,50	17.535,75
Assistente Capo e qualifiche equiparate	111,50	17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.145,25
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.643,13

INCREMENTI STIPENDIALI, DALL'1/1/2005, PER PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO NELL'ANNO 2004

(Articolo 3 punto 3 D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301)

QUALIFICHE E POSIZIONI ECONOMICHE	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	LIVELLO	EURO mensili lordi	EURO annui lordi
VICE QUESTORE AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	IX	32,98	395,76
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	VIII	33,56	402,72
COMMISSARIO	COMMISSARIO	VIII	31,11	373,32
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	VII BIS	29,88	358,56
ISPETTORE SUPERIORE SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S SOSTITUITO COMMISSARIO	VII BIS	31,44	389,28
ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica B DESTINATARIO SCATTO D. L.vo 53/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S (con 8 n. nella qualifica)	VII BIS	30,88	370,56
ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica B NON DESTINATARIO SCATTO D. L.vo 53/2001-			30,88	370,56
ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D. L.vo 53/2001			30,88	370,56
ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica B NON DESTINATARIO SCATTO D. L.vo 53/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S	VII BIS	29,77	357,24
ISPETTORE CAPO CON MENO DI 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	VII	28,88	346,56
ISPETTORE	ISPETTORE	VI BIS	28,28	339,36
VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	VI	28,02	336,24
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 n. nella qualifica)	VI BIS	27,61	331,32
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. B MENO 4 ANNI nella qualifica			27,61	331,32
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. B MENO 4 ANNI nella qualifica			27,61	331,32
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica			26,61	319,32
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE CAPO	VI BIS	26,61	319,32
VICE SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	VI	26,02	312,24
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE	VI	24,23	290,76
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. B MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 n. nella qualifica)	V	26,32	315,84
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	V	25,43	305,16
ASSISTENTE			25,43	305,16
AGENTE SCELTO	ASSISTENTE	V	23,87	286,44
AGENTE	AGENTE SCELTO	V	22,31	267,72
	AGENTE	V	21,44	257,28

**MISURE DELL'INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE
DALL'1/1/2004 E DALL'1/1/2005
(Articolo 4 D.P.R.5 novembre 2004, n.301)**

<i>Qualifiche</i>	<i>Misure annue lorde di cui al D.P.R. 164/2002</i>	<i>Incrementi annui lordi dall'1/1/2004</i>	<i>Nuove misure annue dall'1/1/2004</i>	<i>Incrementi annui lordi Dall'1/1/2005</i>	<i>Nuove misure annue dall'1/1/2005</i>
Vice Questore Aggiunto e qualifiche equiparate	8.592,00	543,60	9.135,60	190,80	9.326,40
Commissario Capo e qualifiche equiparate	8.432,40	534,00	8.966,40	187,20	9.153,60
Commissario e qualifiche equiparate	8.355,60	529,20	8.884,80	184,80	9.069,60
Vice Commissario e qualifiche equiparate	8.017,20	507,60	8.524,80	177,60	8.702,40
Ispettore Superiore SUPS e qualifiche equiparate	8162,40	517,20	8.679,60	181,20	8.860,80
Ispettore Capo e qualifiche equiparate	7.795,20	493,20	8.288,40	172,80	8.461,20
Ispettore e qualifiche equiparate	7.552,80	477,60	8.030,40	168,00	8.198,40
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	7.316,40	463,20	7.779,60	162,00	7.941,60
Sovrintendente Capo e qualifiche equiparate	7.518,00	476,40	7.994,40	166,80	8.161,20
Sovrintendente e qualifiche equiparate	7.074,00	447,60	7.521,60	157,20	7.678,80
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	7.039,20	445,20	7.484,40	157,20	7.641,60
Assistente Capo e qualifiche equiparate	6.332,40	400,80	6.733,20	140,40	6.873,60
Assistente e qualifiche equiparate	5764,80	364,80	6.129,60	128,40	6.258,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	5.272,80	348,00	5.620,80	120,00	5.740,80
Agente e qualifiche equiparate	4850,40	336,00	5.186,40	120,00	5.306,40